



Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Parere n°23 del 17 Settembre 2020

L'anno 2020, il giorno diciasette del mese di settembre, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore Unico procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/2020 avente ad oggetto: **“Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni, si riferiscono alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, dispone che: “... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che "... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...".

Considerato:

- il vigente Regolamento che disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) parte TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 data 30-04-2016 ed evidenziato esigenza di adeguare lo stesso alla novellata disciplina normativa;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 dispone che: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360." e dispone che : "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"
- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze".

Rilevata

- la necessità dell'Ente di approvare di un nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all'interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l'IMU;
- la necessità di rinviare alla delibera di approvazione delle tariffe TARI 2020 la previsione di apposite agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'esercizio della propria attività a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali assunti per l'emergenza sanitaria da COVID- 19.

Visti:

- il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020/2022;
- l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che l'Organo di revisione esprima il proprio parere su ogni variazione al bilancio;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di Deliberazione;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; Visto il D.lgs n. 267/2000;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Rilevato che:

- l'Ente intende approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020 e con medesima decorrenza verrà abrogato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – parte TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30 aprile 2016 e s.m.i.;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato alla delibera oggetto di analisi, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI.

Esprime


Parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31/08/2020 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)".

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente

Il Revisore Unico

f.to dott. Aldo Cadau

A circular official stamp of the Comune di Montesperia is visible, with the text "COMUNE DI MONTESPERIA" and "REVISORE UNICO" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.